

Decreto federale che approva le misure tariffali delle dogane

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 13 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1986¹ sulla tariffa delle dogane;

visto il rapporto del 3 settembre 2003² concernente le misure tariffali prese nel corso del primo semestre 2003,

decreta:

Art. 1

Sono approvate le modifiche del 26 febbraio 2003³ dell'ordinanza che modifica la tariffa doganale allegata alla legge del 9 ottobre 1986⁴ sulla tariffa delle dogane e altri atti normativi in relazione con lo zucchero (allegato).

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

¹ RS **632.10**

² FF **2003** 5455

³ RU **2003** 529

⁴ RS **632.10**

Ordinanza che modifica la tariffa doganale allegata alla legge sulla tariffa delle dogane e altri atti normativi in relazione con lo zucchero

Allegato

del 26 febbraio 2003

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 4 capoverso 3 della legge del 9 ottobre 1986⁵ sulla tariffa delle dogane,

ordina:

Art. 1 Modifica della tariffa doganale

Le voci di tariffa e i testi dell'allegato 1 (Parte 1a) alla legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane sono modificati come segue:

La voce di tariffa 1702.9029 è sostituita con 1702.9022/9028:

Voce di tariffa	Designazione della merce	Tariffa generale fr./100 kg peso lordo
1702.		
9022	– – – zucchero di barbabietola o di canna, caramellato	61.—
9023	– – – malto-destrina	61.—
9024	– – – maltosio chimicamente puro	61.—
9028	– – – altri	61.—

La voce di tariffa 1702.9032 è modificata come segue:

Voce di tariffa	Designazione della merce	Tariffa generale fr./100 kg peso lordo
1702.		
9032	– – – – sciroppo di zucchero di barbabietola, di canna e di zucchero invertito, non caramellato	39.—

La voce di tariffa 1702.9039 è sostituita con 1702.9033/9038:

Voce di tariffa	Designazione della merce	Tariffa generale fr./100 kg peso lordo
1702.		
9033	– – – – sciroppo di zucchero di barbabietola e di canna, caramellato	39.—
9034	– – – – altri sciroppi di zucchero, caramellati; caramello (colorante)	39.—
9038	– – – – altri	39.—

Art. 2 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2003.

26 febbraio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato
(art. 2)

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 6 luglio 1983⁶ concernente la costituzione di scorte obbligatorie di zucchero

Art. 1 cpv. 1 Voci di tariffa 1702 ex 3032, ex 3042, ex 4019, ex 4029

Abrogate

Le voci di tariffa 1702 ex 9029 ed ex 9039 sono sostituite con 1702.9022 e 9033:

Voce di tariffa	Designazione della merce
1702.	
9022	– zucchero di barbabietola o di canna, caramellato
9033	– sciroppo di zucchero di barbabietola e di canna, caramellato

La voce di tariffa 1702.9032 è modificata come segue:

Voce di tariffa	Designazione della merce
1702.	
9032	– sciroppo di zucchero di barbabietola, di canna e di zucchero invertito, non caramellato

2. Ordinanza del 4 novembre 1987⁷ sulla tara

Allegato

Sostituire le seguenti voci di tariffa

- 1702.9011/9029 con 1702.9011/9028
- 1702.9032/9039 con 1702.9032/9038

⁶ RS 531.215.11
⁷ RS 632.13

3. Ordinanza del 27 giugno 1995⁸ sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio (escluse l’AELS e la CE)

Allegato 2

- La voce di tariffa 1702.9029 è sostituita con 1702.9024
- La nota 115 è *abrogata*

4. Ordinanza dell’8 marzo 2002⁹ sul libero scambio

Allegato 1

La voce di tariffa 1702.9029 è sostituita con 1702.9024:

Voce di tariffa	Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi			
	per gli Stati CE		per gli Stati AELS	
	applicabile	tariffa normale meno	applicabile	tariffa normale meno
1702. 9024	esente		esente	

5. Ordinanza del 29 gennaio 1997¹⁰ sulle preferenze tariffali

Allegato 1

La voce di tariffa 1702.9029 è sostituita con 1702.9022/9028:

Voce di tariffa	Aliquota di dazio preferenziale per 100 kg lordi	
	applicabile	Tariffa normale meno
1702. 9022	esente	
9023	esente	
9024	esente	
9028	esente	

⁸ RS 632.319
⁹ RS 632.421.0
¹⁰ RS 632.911

La voce di tariffa 1702.9039 è sostituita con 1702.9033/9038:

Voce di tariffa	Aliquota di dazio preferenziale per 100 kg lordi
	applicabile Tariffa normale meno
1702. 9033	PMP esenti
9034	PMP esenti
9038	PMP esenti

6. Ordinanza del 7 dicembre 1998¹¹ sulle importazioni agricole (OIAgr)

Art. 35a Disposizioni transitorie della modifica del 26 febbraio 2003

¹ Su richiesta, per gli sdoganamenti tra il 1° ottobre 2002 e il 31 marzo 2003 sono rimborsati gratuitamente e senza interesse:

- per merci della voce di tariffa 1702.9029, fr. 7.— per 100 kg lordi;
- per merci della voce di tariffa 1702.9039, fr. 4.80 per 100 kg lordi.

² Sono esclusi dal rimborso gli zuccheri caramellati di barbabietola o di canna della voce di tariffa 1702.9029 e gli sciroppi di zuccheri di barbabietola e di canna caramellati della voce di tariffa 1702.9039.

³ Le richieste di rimborso vanno presentate entro il 31 dicembre 2003, per scritto e corredate degli originali dei documenti doganali, all'Ispettorato delle dogane, casella postale 730, 3900 Briga. Le richieste presentate oltre il termine non saranno prese in considerazione.

Allegato 1 numero 17, Disciplinamento del mercato: zucchero

Le voci di tariffa 1702.3032, 3042, 4019 e 4029 sono modificate come segue:

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi fr.	Testo complementare
1702. 3032	61.—	PGI non necessario
3042	39.—	PGI non necessario
4019	61.—	PGI non necessario
4029	39.—	PGI non necessario

¹¹ RS 916.01

La voce di tariffa 1702.9029 è sostituita con 1702.9022/9028:

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi fr.	Testo complementare
1702. 9022	25.70	
9023	18.70	PGI non necessario
9024	18.70	PGI non necessario
9028	18.70	PGI non necessario

La voce di tariffa 1702.9039 è sostituita con 1702.9033/9038:

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi fr.	Testo complementare
1702. 9033	14.80	
9034	10.—	PGI non necessario
9038	10.—	PGI non necessario

